



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3061 del 2024, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentino Viali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) n. 6/2024, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2024 il Cons. Antonio Massimo Marra e sentiti i difensori delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L'odierno appellante, signor -OMISSIS-, cittadino marocchino, ha esposto, nel primo grado di giudizio: di essere rientrato in Italia, dal Paese di origine, per riprendere l'attività di venditore ambulante; di aver riattivato l'iscrizione alla CCIAA, richiedendo, in vista della scadenza, un "aggiornamento" del permesso di soggiorno UE, rilasciatogli nel 2004.

2. Con provvedimento -OMISSIS-, il Questore di Terni ha disposto la revoca del permesso di soggiorno, in applicazione dell'art. 9, comma 7, del d.lgs. 286/1998, sul rilievo dell'assenza dello straniero dal territorio nazionale, prolungata per oltre quattro anni (dal -OMISSIS- al -OMISSIS-).

2.1. Contro tale provvedimento tutorio, lo straniero ha proposto ricorso al TAR dell'Umbria, evidenziando: *i.* che in Italia risiedono -OMISSIS-; *ii.* di essere temporaneamente tornato nel Paese di origine per assistere -OMISSIS-, poi deceduta in data -OMISSIS-; *iii.* di aver prolungato la permanenza in -OMISSIS-, per accudire -OMISSIS-; *iv.* di non essere in seguito riuscito a rientrare in Italia per le difficoltà di circolazione e trasporto legato alla sopravvenuta pandemia.

2.2. A sostegno del ricorso l'istante deduce, anzitutto, la genericità della comunicazione di avvio del procedimento, non avendo la Questura adeguatamente considerato, né confutato le osservazioni da lui prodotte; lamenta inoltre la violazione degli artt. 9, comma 4, e 13, comma 2, del d.lgs. n. 286/1998, nonché dell'art. 8 della CEDU, perché non sarebbero state considerate le specifiche ragioni della sua lontananza dall'Italia.

2.3. Il Tribunale, con la sentenza n. 6 del 9 gennaio 2024, ha respinto il ricorso.

2.4. Il giudice di prime cure, pur non disconoscendo che il ricorrente fosse rientrato nel proprio Paese per ragioni del tutto comprensibili, ha rilevato che nel rimanervi ha operato una scelta di vita che integra i presupposti previsti dalla norma ai fini della revoca (art.9, comma 7, lettera d), del d.lgs. 286/1998).

Il Ministero dell'interno si è costituito nel primo grado di giudizio.

2.5. Avverso tale sentenza è insorto l'odierno ricorrente, con atto di appello notificato in data 14 marzo 2024, riproponendo i medesimi motivi di ricorso in primo grado in chiave critica rispetto alla sentenza impugnata.

3. L'Amministrazione dell'Interno si è costituita in giudizio in data 16.4.2024, resistendo all'impugnativa.

4. Con ordinanza -OMISSIS- il Collegio ha accolto l'appello cautelare *ex art.* 98 c.p.a.

5. Alla pubblica udienza del 5 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta per la decisione.

4. Il Ministero dell'interno si è costituito nel primo grado di giudizio.

5. L'appello è fondato.

6. Con il primo e il secondo motivo di gravame, che possono essere trattati congiuntamente, si contesta la decisione di primo grado nella parte in cui non ha ravvisato il difetto di garanzie partecipative, d'istruttoria e di motivazione del provvedimento impugnato, là dove l'Amministrazione si sarebbe limitata a sostenere che il decreto gravato "ha adeguatamente confutato le giustificazioni dell'odierno appellante", circa le specifiche ragioni (familiari e correlate alla pandemia) che lo hanno trattenuto nel Paese di origine per un periodo superiore a quello di dodici mesi previsto dall'art. 9, comma 7 lett. d) del D.lgs. 286/1998.

6.1. Deduce il lavoratore l'illegittimità dell'impugnato diniego, poiché non si rinviene nel contenuto del decreto stesso alcun pertinente riscontro in merito agli scritti difensivi ed alla documentazione prodotta dall'interessato, specie con riguardo ai gravi e comprovati motivi di natura familiare e al contesto pandemico che ha caratterizzato quel periodo.

6.2. Il motivo è fondato.

6.3. Sul punto, il Giudice di prime cure, pur muovendo dal richiamo alla giurisprudenza che preclude "automatismi ostativi, ove vengano in rilievo i diritti fondamentali dell'uomo (TAR Lombardia, III, n. 1109/2021), sembra avere optato per una opposta conclusione esegetica, là dove afferma che la formulazione dell'art. 9, comma 7, lettera d), del d.lgs. 286/1998 suggerisca un "automatismo che collega all'assenza dal territorio nazionale la revoca del titolo" e ritenendo che il provvedimento ha adeguatamente confutato le giustificazioni presentate dal ricorrente.

6.4. Occorre, tuttavia, osservare che, entrambe le concomitanze rimarcate con forza dallo straniero correlate al contesto pandemico, da un lato e, alla necessità di accudire -OMISSIS- a seguito del decesso del -OMISSIS-, dall'altro, rappresentano circostanze più che ragionevoli per giustificare la permanenza nel Paese di origine del signor -OMISSIS-.

6.5. L'art. 9, comma 7, del d.lgs. n. 286 del 1998, invero, non postula la revoca automatica del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo nei casi di assenza dal territorio nazionale per un periodo superiore a dodici mesi.

6.6. Detta previsione normativa stabilisce in particolare che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è revocato in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi. La norma, in effetti, sembra categorica nel prevedere un automatismo che collega all'assenza la revoca del titolo.

6.7. Va tuttavia osservato che il precedente comma 6, nel disciplinare le assenze rilevanti ai fini della maturazione del periodo minimo necessario per poter conseguire il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al primo comma dello stesso art. 9, stabilisce che non si computano le assenze dal territorio nazionale inferiori a sei mesi e che non superino nel quinquennio la durata complessiva di dieci mesi, salvo quelle dettate ...dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi. Come si vede, questa norma, nella sua parte finale, esclude ogni automatismo obbligando l'amministrazione a valutare la sussistenza di valide ragioni che giustificano l'assenza.

6.8. Rafforza tale conclusione l'interpretazione costituzionalmente orientata dal principio di eguaglianza sostanziale e l'interpretazione informata alla logica inclusiva che caratterizza lo statuto dello straniero, nonché l'inammissibilità di automatismi ostativi ove vengano in rilievo i diritti fondamentali dell'uomo, impone di consentire allo straniero la giustificazione dell'assenza prolungata dal territorio dello Stato anche nell'ipotesi della revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

6.9. Si deve ritenere in questo quadro che, come correttamente sostiene l'appellante, l'Amministrazione non avrebbe dovuto disporre la revoca del suo titolo sulla base della semplice constatazione della sussistenza di un allontanamento per un periodo superiore a quello previsto dall'art. 9, comma 7, lett. d), del d.lgs. n. 286 del 1998, ma avrebbe dovuto valutare in maniera più approfondita le giustificazioni fornite in sede procedimentale così da valutare la rilevanza ai fini dell'integrazione dell'ipotesi dei "gravi e comprovati motivi".

7. In conclusione, per i suesposti motivi, l'appello deve essere accolto.

8. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata del Tar Umbria, n. 6 del 2024, annulla il provvedimento della Questura di Terni

Condanna il Ministero dell'Interno alle spese del doppio grado di giudizio liquidate in complessivi euro 2000, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Michele Corradino, Presidente

Giovanni Pescatore, Consigliere

Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore

Luca Di Raimondo, Consigliere

Sebastiano Zafarana, Consigliere

L'ESTENSORE
Antonio Massimo Marra

IL PRESIDENTE
Michele Corradino